

STATUTO

VALDINIEVOLE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTE BUGGIANESE PT VIA
LUCCIO 15

Numero REA: PT - 126647

Codice fiscale: 01204450470

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2017 - Statuto completo;Protocollo del 02-04-2024 - Modifica;	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 72.136 Raccolta n. 41.772

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "**VALDINIEVOLE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**"

La società è retta dai principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.-

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Ponte Buggianese (Pistoia).-

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.-

ART. 3 - OGGETTO

La società cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, con spirito mutualistico e senza finalità di lucro, si propone come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.-

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività di agricoltura, orticoltura, floricoltura ed in particolare:

* lavorazione, raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e derivati;

* conservazione impianti rurali, conduzioni poderi e fattorie;

* manutenzione ed allestimento verde pubblico e privato, giardinaggio, vivaistica;

* manutenzione e sorveglianza parchi civili e naturali, agriturismo;

- attività di allevamento:

* apicoltura, allevamento razionale pollame ed ogni altro bestiame da carne e da latte;

* selezione, addestramento, compravendita, noleggio, custodia e pensione di animali domestici e di altri animali;

* gestione scuderie e maneggi;

* pesca fluviale, lacustre e marina, piscicoltura;

- produzione di beni e servizi:

* pulizia, manutenzione, custodia, sorveglianza, gestione parchi gioco, campi da gioco, impianti sportivi, palestre, spiagge marine, impianti balneazione, aree fluviali e lacustri, specchi d'acqua, abitazioni, uffici, musei, hotel, parcheggi privati e pubblici;

* servizi, anche di pronto intervento, di riparazioni e manutenzioni rispondenti alle arti di: muratore, idraulico, elettricista, pavimentista, falegname, fabbro, vernicista, imbianchino, arredatore, tappezzerie, restauratore;

* organizzazione, allestimento e gestione punti ristorazione collettiva, mense, alberghi, ostelli ed altro;

* distribuzione giornali, riviste, pubblicazioni pubblicitarie; realizzazione e studio campagne pubblicitarie, testi, vendita spazi pubblicitari sui mezzi di informazione, servizi affissioni; promozione e realizzazione ricerche, studi, elaborazioni dati e loro divulgazione; allestimento vetrine, stads, mostre, fiere;

* organizzazione convegni, congressi; accoglienza, accompagnamento turistico, organizzazione feste e spettacoli;

* disbrigo pratiche ufficio, richiesta certificati, ritiro e recapito a domicilio documenti; recapito urgente corrispondenza e pacchi, trasporto veloce colli per conto terzi, trasporto merci, traslochi, facchinaggio, carico e scarico autocarri, vagoni ed altro, manovalanze montaggio e smontaggio, demolizione, raccolta, selezione, recupero e riciclaggio materiali di scarto;

* produzioni cornici e lavorazione profilati, laminati ed infissi in legno, plastica, alluminio ed altro; produzione oggetti da regalo, bigiotteria oreficeria, lavorazione del cuoio, pelli e produzione accessori, lavorazione e decorazione del vetro, sughero, giunco, vimini, bambù ed altro; laboratori tessitura, maglieria, confezionamento, assemblaggio ed imballaggio di qualunque materiale, laboratorio di falegnameria, manutenzione e restauro mobili ed oggetti d'arte, rilegatura libri, laboratorio tipografico, fotolito, composizione, attività editoriali, fotografiche, audiovisive, officine meccaniche, riparazioni auto, moto, cicli, barche; gommista, elettrauto, soccorso stradale, rimessaggio e manutenzione, autolavaggio;

* servizi di lavanderia, stireria, tintoria con consegna a domicilio, servizio domiciliare di parrucchiere, estetista, manicure.-

La cooperativa può inoltre svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.-

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.-

ART. 4 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.-
L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.-

TITOLO II

ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.-

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a nove e, se si tratta di sole persone fisiche, a tre.-

Ai sensi dell'articolo 2522 c.c., comma 3, se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.-

Possono far parte della cooperativa tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.-

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.-

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci prestatori - prestano la loro attività lavorativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità. Sono ammessi in questa categoria i soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 381/91, ed in particolare gli extossicodipendenti; il loro numero deve essere almeno pari al 30% (trenta per cento) dei soci lavoratori.-
2. soci fruitori - godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
3. soci volontari - prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ed in misura complementare rispetto all'attività dei soci prestatori. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci; ad essi può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate sulla base dei parametri

stabiliti dalla Cooperativa.-

In caso di effettivo impiego nelle attività lavorative svolte dalla Cooperativa, i soci volontari saranno assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alla vigente normativa.-

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private.-

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla categoria di appartenenza.-

L'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, del domicilio e della cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- c) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) - la dichiarazione di non essere portatore di interessi contrari ai fini perseguiti dalla cooperativa e di possedere i requisiti necessari per l'ammissione;
- e) - la dichiarazione di obbligarsi a versare, nel caso di accoglimento della domanda, la tassa di ammissione.-

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa.-

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 c.c..-

Il socio ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.-

Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa soci ed è possibile l'iscrizione nel libro soci.-

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio con lettera raccomandata A.R. alla società.-

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.-

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'articolo 2532 c.c.-

ART. 7 - ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dalla società cooperativa il socio:

- a) che venga meno all'intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo;
- b) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;
- c) che in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente la società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci.-

Ove si verifichi una delle suddette ipotesi di esclusione, il socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata A.R., ad eliminare la causa di esclusione; solo trascorso il termine di un mese dal ricevimento della suddetta raccomandata, il socio inadempiente potrà essere escluso.-

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2533 c.c.-

La morte di un socio è causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad esso.-

Gli eredi e/o i legatari del socio defunto, possono subentrare nella società in qualità di soci, purché posseggano i requisiti richiesti per l'ammissione a socio e l'organo amministrativo esprima il proprio parere favorevole.-

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o defunto ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e con le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.-

La domanda di rimborso dovrà essere fatta, a pena di decadenza, con lettera raccomandata nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio in cui si è verificato il recesso, l'esclusione o la morte del socio.-

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari del socio defunto, saranno devolute alla riserva ordinaria.-

Ai sensi dell'articolo 2536 c.c., il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.-

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la per la liquidazione della quota.-

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R.-

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - REQUISITI MUTUALISTICI - QUOTE

ART. 9 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale minimo ciascuna di Euro 154,94 (centocinquantaquattro virgola novantaquattro).-

ART. 10 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva prevista dalla legge;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-

ART. 11 - RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2545 QUATER C.C.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.-

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.-

Con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 c.c. e dalle ulteriori disposizioni legislative in materia fiscale ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici.-

Nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, l'eccedenza attiva sarà destinata alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.-

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi

forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.-

ART. 12 - REQUISITI MUTUALISTICI

E' fatto divieto alla società, ai sensi dell'articolo 2514 c.c. di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.-

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-

ART. 13 - QUOTE

Le quote sono nominative.-

Esse non possono essere cedute né sottoposte a pegno od a qualsiasi altro vincolo senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.-

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-

ART. 15 - BILANCIO

Ai sensi dell'articolo 2545 c.c., gli amministratori ed i sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.-

ART. 16 - RISTORNI

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies c.c., il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.-

TITOLO V

**ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - DIRITTO DI VOTO - PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA**

ART. 17 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;

ART. 18 - DECISIONI DEI SOCI

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate nei punti 1), 2), 3), 4), 5) dell'art. 2479 C.C.-

18.2 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo articolo 18.3 che nelle forme di cui al successivo art. 18, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.-

18.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 19 sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.-

18.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.-

18.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario

ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-

18.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed ha diritto ad un voto.-

18.7 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà dei soci.-

18.8 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-

ART. 19 - ASSEMBLEA

19.1 Le decisioni dei soci devono in ogni caso essere assunte mediante deliberazione assembleare, con il rispetto del metodo collegiale, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2479 c.c.-

19.2 A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.-

19.3 L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-

19.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.-

19.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci se nominati sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-

ART. 20 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

20.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico e, in caso di mancanza od assenza dei soggetti predetti, dalla persona designata dagli intervenuti.-

20.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.-

20.3 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare dalla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (ove non si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli-presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-

ART. 21 - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

21.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.-

21.2 Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.-

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta che dovrà essere conservata dalla società e delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.-

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2539 c.c., il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.-

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.-

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.-

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.-

21.4 L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti nei numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei soci.-

In seconda convocazione le deliberazioni saranno assunte con la presenza di almeno un terzo dei soci e con il voto favorevole di due terzi dei presenti.-

All'Assemblea può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A.G.C.I.) alla quale la società aderisce.-

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.-

ART. 22 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. Si applica l'art. 2375 c.c.-

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.-

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 23 - AMMINISTRAZIONE

23.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.-

23.2 La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.-

ART. 24 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.-

24.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e

senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.-

24.3 E' ammessa la rieleggibilità.

24.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.-

24.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-

ART. 25 - PRESIDENTE

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo.-

ART. 26 - DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

26.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo articolo 20.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina. In tal caso dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.-

26.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contraria o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.-

26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le

eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-

26.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.-

26.5 Le decisioni degli amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.-

26.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 26.4, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.-

ART. 27 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

27.1 Con riferimento alle materie indicate nel comma 5 dell'art. 2475 c.c., ovvero nel caso di cui al precedente articolo 26.6, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.-

27.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.-

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.-

27.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

27.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di

cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-

27.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-

27.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.-

ART. 28 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

28.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o per statuto siano riservati espressamente ai soci; a titolo meramente esemplificativo l'organo amministrativo potrà, tra l'altro, deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali ed agli investimenti in genere.-

28.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 c.c. ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche

disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.-

28.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.-

28.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-

ART. 29 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

29.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.-

29.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà a tutti i suoi componenti in via disgiunta tra di loro.-

29.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.-

29.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori di cui al precedente articolo 22 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.-

ART. 30 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.- Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.-

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.-

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 31 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 c.c.-

Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.-

TITOLO VIII

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 32 - REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa può essere disciplinato da un regolamento interno redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2521 c.c.-

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33 - NOMINA DEI LIQUIDATORI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.-

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-

In mancanza di accordo l'organo liquidatore viene nominato dal Presidente del Tribunale competente.-

In caso di cessazione della cooperativa il patrimonio sociale, previa deduzione del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate-

TITOLO X

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 34 - ARBITRATO

34.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli eredi del socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale; detto Collegio si compone di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, entro trenta giorni dalla richiesta fattane dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.-

34.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente

vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.-

34.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.-

34.4 Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.-

TITOLO XI

RINVIO

ART. 35 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia ed all'eventuale regolamento interno.-

F.TO FEDERICO BERTOCCI

F.TO RAFFAELE LENZI, Notaio, vi è il sigillo.-

sussistono le condizioni di legge per l'obbligatorietà della sua nomina, nè quest'ultima è prevista come obbligatoria nell'atto costitutivo;-----
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto.-----
Pertanto il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita per cui si può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----
Il Presidente dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.-----
Per quanto esposto il Presidente dichiara aperta la seduta e informa l'Assemblea sulla necessità di modificare l'articolo 35 dello Statuto sociale.-----
Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità delibera:-----
- di modificare come segue l'articolo 35 dello statuto sociale:-----
"ART. 35 - RINVIO-----
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni delle società a responsabilità limitata ed all'eventuale regolamento interno."-----
Al presente atto si allega sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente, lo statuto sociale nella sua nuova redazione affinché sia depositato presso il Registro Imprese competente.-----
Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta essendo le ore dodici e trenta minuti.-----
Il presente atto viene letto da me notaio al Comparente. Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su due fogli di cui si occupano cinque pagine, alle ore dodici e quaranta minuti viene sottoscritto il presente atto.-----
F.TO AIELLO RICCARDO-----
F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-----